



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CAGNIN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 2009

Disposizioni volte a promuovere l'educazione finanziaria

ONOREVOLI SENATORI. - L'educazione finanziaria è uno dei grandi temi con i quali tutte le società avanzate si trovano oggi a confrontarsi, ma è soprattutto una delle leve strategiche su cui si deve puntare per lo sviluppo della nostra economia e dell'intera società. L'educazione finanziaria è un beneficio per il singolo e per la collettività: i cittadini che dispongono di una buona educazione finanziaria e quindi degli strumenti per reperire prodotti e servizi migliori e più adeguati, possono contribuire a rendere più efficiente il mercato richiedendo alle banche *standard* qualitativi adeguati.

Nel nostro Paese una cultura finanziaria diffusa è ancora un obiettivo da acquisire: il livello medio di cultura finanziaria in Italia è pari a 3,5 punti (su una scala da 1 a 10). Inoltre, molti studi mostrano una fotografia del nostro Paese agli ultimi posti per alfabetizzazione finanziaria anche nel panorama internazionale. Il presente disegno di legge, per queste ragioni, si prefigge di promuovere un impegno delle istituzioni nella promozione dell'educazione finanziaria nel nostro Paese: una missione finalizzata sia alla tutela dei consumatori sia all'effettiva crescita del mercato.

L'azione su questo fronte può essere ancora più incisiva promuovendo l'ingresso dell'educazione finanziaria nei programmi scolastici presso tutte le sedi istituzionali idonee. A tal proposito, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dovrà dedicarsi direttamente alla formazione della cultura economica degli studenti delle scuole primarie e secondarie attraverso programmi didattici specifici e consolidati.

Con programmi di educazione finanziaria si aiuteranno i cittadini ad effettuare scelte consapevoli in materia economico-finanziaria

e a gestire al meglio il rapporto con la propria banca. Promuovere l'educazione finanziaria dei cittadini non è un impegno finalizzato alla semplice tutela dei consumatori, ma possiede una valenza più ampia, che investe la crescita di tutto il mercato e, di conseguenza, di tutto il Paese. Acquisendo gli strumenti e la cultura per richiedere un'offerta più rispondente alle proprie esigenze, i consumatori possono incoraggiare il settore a sviluppare nuovi prodotti e servizi, ad aumentare la competizione tra gli attori presenti sul mercato, a promuovere l'innovazione e il miglioramento della qualità. Autorevoli ricercatori, infatti, hanno dimostrato come i programmi di educazione finanziaria incidano positivamente sia sul numero di persone che decidono di risparmiare in modo strutturato, sia sulla quantità media del loro risparmio.

Una ricerca realizzata dallo Studio Ambrosetti mostra come un maggior livello di partecipazione ai mercati finanziari da parte di consumatori culturalmente più evoluti potrebbe portare a un incremento del volume delle attività finanziarie investite dalle famiglie che, se fosse anche solo nell'ordine dell'1 per cento, nel caso dell'Italia equivarrebbe a 32,7 miliardi di euro, quindi al 2,3 per cento del PIL nazionale.

Il percorso proposto nel presente disegno di legge per la diffusione dell'educazione finanziaria si articola in iniziative e programmi specifici che, con un linguaggio molto semplice e un approccio vicino a chi non è esperto di queste tematiche, aiutino a capire meglio i prodotti finanziari e a scegliere quelli più adatti alle proprie esigenze.

L'Europa con la strategia di Lisbona ha invitato i Paesi membri a porre maggiormente l'accento sulle conoscenze, sull'inno-

vazione e sulla formazione come elementi chiave per garantire un buon livello di sviluppo economico e di coesione sociale. A seguito dell'adozione di tale strategia, sono state espresse indicazioni specifiche in tema di istruzione e formazione. Il Parlamento europeo, nella raccomandazione relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente del 18 dicembre 2006, ha inserito numerosi riferimenti alla necessità della comprensione della dimensione socioeconomica, agli aspetti dello sviluppo socioeconomico e alla necessità di una conoscenza generale del funzionamento dell'economia.

A sua volta in Italia il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 31 agosto 2007, in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, declina tra le competenze quelle di «riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio». La promozione di una cultura economica e imprenditoriale costituisce, quindi, una parte importante di questo sforzo e deve iniziare dai giovani e dal-

l'istruzione scolastica. In numerosi Paesi europei ed extra-europei queste considerazioni hanno da tempo determinato la presenza dell'economia e delle altre scienze sociali all'interno dei sistemi scolastici nazionali, non solo negli indirizzi tecnici-professionali ma anche in quelli generalisti liceali. È proprio l'inserimento della cultura economica nei licei (come già accade in quelli francesi e inglesi ed inizia ad accadere in quelli spagnoli e tedeschi), che fa capire quanto questa disciplina stia a cuore alle popolazioni ed alle loro istituzioni, allo scopo di favorire concezioni e pratiche di cittadinanza attiva e responsabile.

Questo grappolo di discipline ha avuto una vita piuttosto difficile nell'ultimo decennio nella scuola italiana, in quanto sono state volute e gestite da una minoranza di insegnanti che credono nell'innovazione dei metodi di apprendimento e nell'importanza di un'apertura alla dimensione della cultura aziendale. La necessità di far capire alle giovani generazioni i temi economici è, quindi, nella società italiana, una sfida sempre più pressante.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La presente legge riconosce l'importanza dell'educazione finanziaria come strumento per la tutela del consumatore che miri ad ampliare le conoscenze dei cittadini al fine di utilizzare in maniera più consapevole gli strumenti e i servizi finanziari offerti dal mercato, e si pone l'obiettivo di promuovere e realizzare progetti su tale materia.

2. L'educazione finanziaria si rivolge a tutti i cittadini senza distinzioni, attraverso azioni di informazione, sensibilizzazione e formazione.

3. I progetti di educazione finanziaria sono realizzati dai soggetti qualificati e accreditati presso il comitato di cui all'articolo 2.

Art. 2.

1. Con decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dello sviluppo economico, istituisce un comitato, composto da rappresentanti delle associazioni dei consumatori, del mondo accademico, del sistema bancario, degli enti locali e da un esperto di educazione finanziaria accreditato presso la Commissione europea o il Parlamento europeo.

2. Il comitato di cui al comma 1 ha il compito di:

a) programmare e promuovere iniziative di sensibilizzazione ed educazione finanziaria;

b) coordinare i programmi nazionali e locali di educazione finanziaria già attivi e quelli che verranno attivati;

c) valutare i progetti di educazione finanziaria già in essere e quelli che saranno attivati in futuro;

d) favorire la collaborazione fra i diversi soggetti, pubblici e privati, al fine di indirizzare le azioni da porre in atto ed agevolare la realizzazione;

e) promuovere e incentivare attività di sensibilizzazione affinché la collettività abbia accesso a informazioni chiare e trasparenti e a servizi di consulenza in materia di educazione finanziaria;

f) verificare l'efficacia dei progetti realizzati e presentare annualmente una relazione alle Camere.

3. Il comitato, in relazione agli argomenti trattati, può avvalersi del supporto di esperti.

Art. 3.

1. Ai fini di cui alla presente legge, il comitato di cui all'articolo 2, definisce apposite convenzioni con i soggetti pubblici e privati che presentano progetti di educazione finanziaria ritenuti idonei secondo linee guida definite dal comitato stesso. Tali soggetti si impegnano a garantire un adeguato apporto di risorse per lo svolgimento dei progetti presentati. Sono inoltre definite apposite convenzioni con i soggetti che vogliono contribuire ai progetti in qualità di sostenitori volontari. Tale contribuzione può essere economica o sotto forma di altre risorse.

2. Gli enti locali hanno facoltà di attivare progetti volti all'educazione finanziaria con la partecipazione dei soggetti indicati al comma 1.

Art. 4.

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha facoltà di inserire l'e-

ducazione finanziaria tra le attività didattiche della scuola primaria e secondaria, in linea con le raccomandazioni delle istituzioni europee.

2. Allo scopo di sviluppare le abilità necessarie per l'insegnamento dell'educazione finanziaria, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede alla formazione sistematica degli insegnanti, anche avvilendosi del contributo del comitato di cui all'articolo 2.

